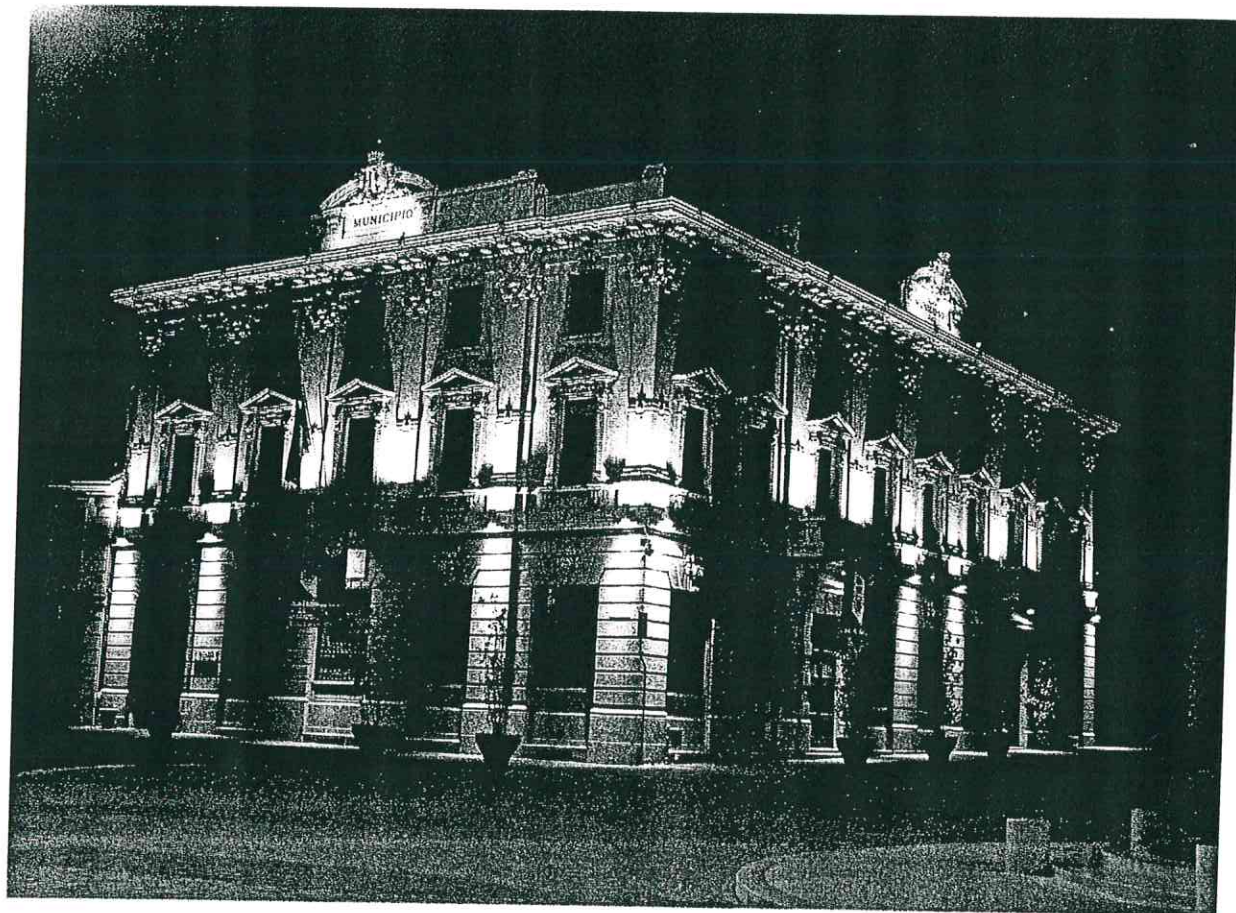




## COMUNE DI GALLARATE



## REGOLAMENTO SULLE PETIZIONI

*Licenziato dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari nella seduta del 21/4/2008  
Approvato con deliberazione N. \_\_\_\_ del Consiglio Comunale del 26 maggio 2008*

|                                                             |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato ..... parte integrante                             |                                                                                                                                             |
| alla deliberazione Consiliare N. <u>32</u>                  | del <u>20105105</u>                                                                                                                         |
| composto da N. .... fogli                                   |                                                                                                                                             |
| Il Presidente del Consiglio Comunale<br><i>Donato Lozio</i> |  Il Segretario Generale<br><i>Avv. Filippo Ciminelli</i> |



## REGOLAMENTO PETIZIONI

### Art. 1 Petizioni

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di presentare petizioni volte a promuovere, in materia di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'amministrazione su questioni che interessino la comunità locale.
2. Le petizioni possono esclusivamente riguardare argomenti che siano di competenza del Consiglio, della Giunta, del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Non possono comunque essere presentate petizioni sugli argomenti di seguito indicati:
  - a) pianta Organica, personale e Amministratori comunali
  - b) provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle deliberazioni di bilancio
  - c) strumenti urbanistici per i quali è previsto l'istituto delle osservazioni
  - d) provvedimenti che per loro natura coinvolgono più enti o organi con pareri vincolanti e/o autorizzazioni
  - e) tutti gli atti o provvedimenti già dichiarati esecutivi o che la loro adozione comporti assunzione di spesa da parte dell'Ente.

### Art. 2 Modalità di presentazione della petizione

1. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 400 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, residenti del Comune, anche costituiti in associazioni.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su moduli contenenti l'oggetto della petizione, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo.
3. Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dai tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, il sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, consigliere comunale, che abbia comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia, al presidente del consiglio circoscrizionale, al vice presidente del consiglio circoscrizionale, nonché al segretario comunale, al segretario provinciale, al funzionario incaricato dal sindaco, al funzionario incaricato dal presidente della provincia.



4. Non possono essere presentate richieste di petizione in concomitanza di indizione di elezioni nelle quali il cittadino del comune è chiamato ad esprimere il proprio voto.

### Art. 3 Raccolta delle firme

1. I proponenti possono chiedere al Segretario Generale un parere tecnico – giuridico circa l'oggetto della petizione prima di procedere alla raccolta delle firme.
2. La raccolta delle firme per la petizione deve essere effettuata tramite l'uso di fogli, ciascuno dei quali deve riportare in epigrafe il testo della petizione da presentare. La data di consegna degli stampati per la raccolta delle firme è certificata da apposito verbale redatto dal Segretario Generale del Comune.
3. I fogli per la raccolta delle firme dovranno essere vidimati, a cura di qualsiasi elettore, dal Segretario Generale del Comune, tramite l'apposizione del timbro, della data e della firma del pubblico Ufficiale vidimante.
4. La raccolta delle firme deve concludersi, a pena di decadenza della richiesta della petizione, entro 90 giorni dalla data di consegna degli stampati debitamente autenticati.

### Art. 4 Deposito della richiesta della petizione e delle firme

1. La richiesta della petizione deve avere forma scritta, indicare le generalità complete dei proponenti e corredata dalle firme raccolte, è depositata dagli stessi all'Ufficio Protocollo del Comune e diretta al Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, in assenza di quanto previsto all'art. 3 comma 1, sottopone la petizione al Segretario Generale il quale si esprime entro i successivi 10 giorni. Qualora la materia sia complessa il Segretario Generale potrà richiedere una proroga di ulteriori dieci giorni. In caso di esito negativo del suddetto esame preliminare, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza, comunica al rappresentante dei proponenti l'esito.
3. Espresso il parere favorevole, la petizione viene inoltrata al competente ufficio, il quale, nei successivi 10 giorni procede all'esame della formale regolarità di presentazione della petizione.



## Art. 5

### Trasmissione delle petizioni all'organo competente

1. L'Organo collegiale competente in materia d'esame delle petizioni è la Conferenza Capigruppo.
2. Esaurito l'iter tecnico – giuridico, in caso di esito positivo, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza Capigruppo per l'esame della petizione.
3. La Conferenza Capigruppo ricevuta la petizione individua l'Organo competente a dare attuazione alla stessa.
4. Qualora la competenza risulti essere quella consiliare e necessiti di un provvedimento formale di detto organo, ne scaturirà una proposta di deliberazione che, a cura del Presidente, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Qualora la competenza appartenga al Sindaco, o alla Giunta Comunale, la Conferenza dei Capigruppo trasmetterà a detti organi la petizione affinché sia valutata la possibilità di soddisfarla.